


Referti on line: le garanzie per il cittadino

Il Garante della Privacy con la delibera del 19.11.2009 ha tracciato le linee guida sui referti on line, in cui la facoltà da parte dei cittadini di poter decidere se ricevere o meno la refertazione on line di indagini diagnostiche implica che tale scelta sia garantita anche in merito alla possibilità di inviarle al proprio medico curante.

Con le linee guida tracciate dal Garante della Privacy sui referti on line si è inteso individuare uno specifico quadro sanitario di garanzie per i cittadini nei confronti di alcuni servizi consistenti nella possibilità di ricevere per posta elettronica e di consultare telematicamente il referto relativo a un singolo evento sanitario non appena lo stesso sia reso disponibile da parte dell'organismo sanitario presso il quale si è rivolto l'interessato.

Il referto medico è cosa del tutto diversa dalla cartella clinica, cartacea o informatica, che rappresenta il diario clinico, redatto dal sanitario a ciò preposto e relativa a pazienti ricoverati in una struttura pubblica o privata sul decorso di una determinata patologia e sulle prestazioni effettuate. Ed è anche diverso dal fascicolo elettronico sanitario, le cui linee guida sono state emanate con disposizione del 16 luglio 2009, che contiene svariate informazioni inerenti lo stato di salute di un individuo relative a più eventi clinici presenti e trascorsi, volti a documentarne la storia clinica. I dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura l'interessato.

Per quanto concerne i referti, è stata concessa all'assistito la possibilità di decidere di volta in volta o *una tantum* di ricevere telematicamente



gli esiti clinici direttamente attraverso il medico che ha consultato o il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.

Tale modalità di conoscibilità dei referti è generalmente realizzata con:

1. la ricezione dal referto presso la casella di posta elettronica dell'interessato;
 2. il collegamento al sito internet della struttura sanitaria ove è stato eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare il download del referto.
- In quest'ultimo caso, che sembra essere il più utilizzato, al paziente è generalmente fornito un nome utente e una password all'atto della prenotazione o dell'effettuazione dell'esame. In alcuni casi è anche possibile effettuare il download del referto (inteso quest'ultimo come risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato, come per esempio una immagine radiografica, una ecografia, ecc.) assieme al referto stilato dal medico.

Talvolta il paziente, all'atto dell'adesione al servizio, è avvisato della possibilità di visualizzare il referto, con una delle modalità descritte, mediante l'invio di un sms sul telefono cellulare da parte della struttura sanitaria.

In base, poi, alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale va assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2 D.lgvo 30.06.2003 n. 196).

Le opzioni di scelta

La mancanza di specifiche disposizioni normative in merito a tali modalità di consegna dei referti determina il fatto che tali servizi si devono considerare del tutto "facoltativi" per l'interessato, ovvero offerti con modalità tali da rendere possibile a quest'ultimo di potere scegliere di ritirare il referto in formato cartaceo. All'interessato, poi, si deve concedere il diritto di non comunicare sistematicamente al medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità di scegliere di volta in volta quali referti mettere a disposizione del proprio medico. Tale garanzia deve ritenersi operante sia nel caso più frequente in cui l'interessato ne autorizzi la comunicazione presso la casella di posta elettronica del medico curante, sia in quello in cui autorizzi la struttura sanitaria a fornire le credenziali di autenticazione direttamente al medico, affinché quest'ultimo effettui il download del suo referto. Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli sul trattamento dei propri dati sanitari, il titolare del trattamento deve previamente fornirgli un'idonea informativa sulle caratteristiche del servizio di refertazione on line (art. 13, 79 e 80 del Codice di protezione dei dati personali). Tale informativa deve essere fornita unitamente a quella del trattamento dei dati personali per finalità di cura, ma distinta da essa. Deve indicare, con un linguaggio semplice, tutti gli elementi richiesti dal Codice suddetto (art. 15); in particolare deve essere ben evidenziato che l'adesione a tali servizi è facoltativa. Dopo aver fornito l'informativa, il titolare del trattamento deve acquisire un autonomo e specifico consenso a trattare i dati personali anche sanitari attraverso le modalità di refertazione. È concessa all'interessato anche la possibilità di richiedere alla struttura sanitaria l'archiviazione di tutti i referti effettuati nei laboratori da essa dipendenti. Il suddetto archivio è consultabile on line dall'interessato, il quale può anche effettuare il download dei referti ivi raccolti.